

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/323 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2016

che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Un sistema informatizzato deve essere utilizzato principalmente per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 8, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 con riguardo ai prodotti in sospensione dall'accisa. È pertanto necessario stabilire la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca che riportano tali informazioni.
- (2) Al fine di consentire un controllo efficace dei prodotti in sospensione dall'accisa è opportuno che l'autorità richiedente possa chiedere l'iter storico di un movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione a un'altra autorità competente indicando il codice di riferimento amministrativo del pertinente documento amministrativo elettronico, assegnato conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽²⁾. È opportuno che le autorità interpellate siano in grado di fornire risposte automatiche a tali richieste. La risposta dovrebbe includere tutti i documenti elettronici e altre informazioni scambiati conformemente alle disposizioni degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE.
- (3) Se l'autorità richiedente non conosce il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale ha luogo il movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione, essa dovrebbe poter ottenere il relativo codice di riferimento amministrativo fornendo altre informazioni sul movimento.
- (4) Per lo svolgimento di indagini sulla conformità degli operatori alle disposizioni dei capi III e IV della direttiva 2008/118/CE è necessario raccogliere informazioni che possono essere reperite soltanto al di fuori del sistema informatizzato. Ai fini del reperimento di tali informazioni il sistema informatizzato dovrebbe pertanto supportare la trasmissione delle richieste di cooperazione amministrativa e delle risposte a tali richieste. Il sistema informatizzato dovrebbe inoltre supportare l'invio di rifiuti giuridicamente giustificati da parte delle autorità interpellate.

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

